

AULA 'B'



Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

TFR

Fondo di  
Tesoreria.

**R.G.N.7593/2024**

Cron.

Rep.

Ud 09/07/2025

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI	- Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliera-
Dott. GABRIELLA MARCHESE	-Rel. Consigliera-
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 7593-2024 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SAMUELA PISCHEDDA, MAURO SFERRAZZA, MASSIMO BOCCIA NERI;

**- ricorrente -**

***contro***

**2025** FALZEA PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO  
**3515** DE MARCHIS GOMEZ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 39/2024 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/01/2024 R.G.N. 145/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.



uditio il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

[Numero sezionale 3515/2025](#)

STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

[Numero di raccolta generale 25175/2025](#)

subordine per la rimessione alle S.U.;

[Data pubblicazione 14/09/2025](#)

uditio l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA.

## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di Pasquale Falzea volta al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l'Inps, del residuo T.F.R. maturato, in parte, presso l'originaria datrice di lavoro, Intini Source s.p.a. e, in parte, presso la società cessionaria dell'azienda e nuova datrice di lavoro Società Cooperativa Cometa a r.l. (di seguito anche solo Cooperativa Cometa o Società Cometa), sottoposta poi a procedura concorsuale.

1.1. Riteneva la Corte territoriale che la Società Cometa fosse l'effettiva ultima datrice di lavoro sebbene il contratto di cessione d'azienda fosse intervenuto tra la cedente Intini Source s.p.a. e il Consorzio Conser soc. coop., cui aderiva la Cooperativa Cometa. Il Consorzio, infatti, aveva svolto un ruolo di mero intermediario. Il fatto che il Consorzio fosse solidalmente obbligato con la cooperativa Cometa al pagamento del T.F.R. non impediva il riconoscimento della prestazione in capo al Fondo di Garanzia, non essendovi un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale da parte del lavoratore. Il Fondo di Garanzia operava in presenza delle condizioni fissate dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che, nella fattispecie, ricorrevano tutte ed anche quando il datore di



lavoro non avesse versato gli accantonamenti per T.F.R. presso

il Fondo di Tesoreria.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'Inps con tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Ha depositato controricorso la parte privata.

2.1. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

2.2. L'ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

3. Con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.- l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1362 c.c., dell'art. 27 del d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 e s.m.i., dell'art. 1703 c.c., dell'art. 2615, secondo comma, c.c., con riferimento all'art. 2112 c.c., per avere la Corte di appello sostenuto che il Consorzio potesse stipulare il contratto di cessione con effetti diretti nei confronti della Cooperativa Cometa nonostante non vi fosse stata alcuna spendita del nome. Secondo l'Inps, si sarebbe realizzata una fattispecie contrattuale diversa dal trasferimento d'azienda, e qualificabile in termini di *sub* derivazione del contratto di appalto.

4. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2615, secondo comma c.c., e dell'art.2 della legge n.297 del 1982, con riferimento all'articolo 2112 c.c. L'Inps censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che sussistesse un obbligo di preventiva escusione del condebitore solidale da parte della lavoratrice.



5. Con il terzo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.- l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi 755, 756, 757, della legge n. 297 del 2006, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n.78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, nonché del combinato disposto degli artt. 442, 443 c.p.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale ritenuto non necessaria la previa domanda amministrativa al Fondo di Tesoreria.

5.1. In particolare, il ricorrente evidenzia il dato, pacifico in causa, della presentazione di una sola domanda ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia nonostante si facesse questione di quote destinate al Fondo di Tesoreria, ai sensi della legge n. 296 del 2006, in relazione al periodo del rapporto di lavoro maturato presso la Cooperativa Cometa.

5.2. Per l'Inps, con riferimento alle quote di TFR maturate all'indomani della legge indicata, nessuna somma potrebbe essere liquidata per il tramite del Fondo di Garanzia che garantisce unicamente quelle accantonate in azienda.

5.3. L'Istituto richiama, in particolare, un recente arresto di questa Corte, in base al quale il TFR, maturato dal 1° gennaio 2007, ha natura di vera e propria prestazione previdenziale ed è a carico esclusivo del Fondo di Tesoreria. Pertanto, la Corte di appello avrebbe errato nel porlo a carico del Fondo di Garanzia.

6. Il terzo motivo di ricorso, come evidenziato anche dal PG e dalle parti in causa, intercetta una questione interpretativa di particolare rilievo per gli effetti destinati ad avere in numerosi ambiti applicativi.

6.1. Il profilo controverso riguarda la natura della quota del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, secondo quanto previsto



dall'art. 1, commi 755 ss., della legge n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare.

La qualificazione della somma da versare al Fondo di Tesoreria -in termini di contributo oppure di retribuzione- si riflette inevitabilmente sull'esito della lite, modificando l'ambito di intervento dei due Fondi.

Anticipando successive riflessioni, può già affermarsi che, qualora si dovesse ritenere che la quota da versare al Fondo di Tesoreria mantenga inalterata la sua natura retributiva, nulla osterebbe alla coesistenza dei due Fondi, con intervento di quello di Garanzia, ai sensi della legge n. 287 del 1982, in caso di credito insoddisfatto per inadempimento datoriale.

Viceversa, ove si dovesse affermare che l'accantonamento abbia natura contributiva e la successiva prestazione per T.F.R. sia meramente previdenziale, andrebbe ipotizzato l'intervento esclusivo del Fondo di Tesoreria, anche in ipotesi di omesso versamento delle quote mensili, così ponendosi le questioni prospettate dall'Inps nel motivo di ricorso.

6.2. A tale proposito, va subito precisato che il Fondo di Tesoreria e il Fondo di Garanzia, sebbene entrambi gestiti dall'Inps, sono tra loro distinti. I due Fondi sono finanziati con criteri differenti; in particolare, quello di Tesoreria è aperto su un conto corrente dello Stato e, per conto di quest'ultimo, è amministrato dall'Inps.

6.3. Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria si inserisce nel contesto della riforma della previdenza complementare del 2005, entrata in vigore, con modifiche, nel 2007. Il legislatore, ai sensi dell'art. 1, commi 755 e ss., della legge n. 296 del 2006, ha stabilito che, a decorrere dal 1°



gennaio 2007, i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti non possono trattenere il TFR in azienda e -ove i dipendenti non abbiano scelto di destinare il TFR maturando ai fondi di previdenza complementare- devono obbligatoriamente versarlo al «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile» (Fondo di Tesoreria).

7. Tutto ciò premesso, il tema devoluto al Collegio -natura previdenziale o retributiva delle quote da versare (o versate) al Fondo di Tesoreria- è già stato affrontato dalla Corte.

7.1. Le pronunce più risalenti, sia pure interpellate per altri aspetti, hanno dato per presupposta la natura retributiva e non previdenziale del TFR erogato dal Fondo di Tesoreria dell'Inps.

7.2. Si è trattato di esaminare, essenzialmente, due questioni: da un lato, la sussistenza o meno della legittimazione attiva del lavoratore a domandare l'ammissione al passivo per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria Inps; dall'altro, la sussistenza o meno della legittimazione passiva del committente, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, per le quote di TFR maturate dai dipendenti dell'appaltatore e da destinare al Fondo di Tesoreria.

7.3. Sul presupposto della immutata struttura dell'obbligazione concernente il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 sia per quanto riguarda la natura (retributiva) che il soggetto tenuto all'adempimento (il datore di lavoro), la Corte, in ordine al primo profilo, ha affermato il diritto del lavoratore ad insinuarsi al passivo del datore di lavoro fallito (anche dunque per le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria), ai fini del successivo accesso al Fondo di Garanzia, salva la prova, a carico del curatore della procedura, del fatto estintivo



rappresentato dall'avvenuto versamento degli accantonamenti al Fondo stesso (così, Cass., sez. I., n. 12009 del 2018; Cass.,

[Numero di raccolta generale 25175/2025](#)

sez. I, n. 24510 del 2021; Cass., sez. lav., nn. 25838 e 25847

[Data pubblicazione 14/09/2025](#)

del 2022, §§ 6 e ss.).[▲](#)

7.4. In relazione alla seconda questione, la Corte ha ritenuto che il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, potesse agire nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, anche per ottenere il pagamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, e non corrisposte dal proprio datore di lavoro, limitandosi ad allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso e del contratto di appalto. A tale riguardo, ha chiarito che deve essere il committente a dimostrare l'effettivo versamento da parte del datore di lavoro/appaltatore della quota di TFR al Fondo di Tesoreria, quale fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti di esso committente, obbligato solidale *ex lege* (Cass., sez. lav., n. 27014 del 2017; Cass., sez. lav., n. 3884 del 2018; Cass., sez. lav., n. 11536 del 2019),[▲](#) con l'ulteriore effetto che, ove (il committente) adempia l'obbligo di garanzia imposto per legge e corrisponda il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché, pur restando legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l'appaltatore, *ex art. 1203, n. 3, c.c.*, non ha titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ( Cass., sez. lav., n. 10543 del 2016. Tra le successive: Cass., sez. lav., n. 3758 del 2022).

8. Con maggiore intento sistematico, però, la questione è stata affrontata, per la prima volta, da Cass., sez. lav., n. 25035 del 2023, chiamata a risolvere la questione dell'applicazione o



meno del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge n. 421 del 1991, alle somme corrisposte dopo il 1° gennaio 2007 a titolo di TFR dall'Inps, in qualità di gestore del Fondo di Tesoreria.

8.1. Con la sentenza indicata, la Corte si è discostata consapevolmente dal precedente orientamento ed è pervenuta alla opposta conclusione che riconosce la natura previdenziale e non retributiva del TFR erogato dal Fondo di Tesoreria, sintetizzata nel principio che segue: «Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di Tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. [...]».

8.2. A tale esito, la Corte è pervenuta valorizzando una serie di indici.

8.3. In primo luogo, l'art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006 prevede che il Fondo «garantisce» il pagamento del TFR. L'espressione rende evidente l'intenzione del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle «alterne fortune» cui può invece andare incontro se l'unica garanzia è rappresentata dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro ex art. 2740 c.c.

8.4. Il versamento è, inoltre, espressamente definito, nel successivo comma 756, quale «contributo» ed è soggetto al regime di accantonamento e riscossione della contribuzione obbligatoria previdenziale.

8.5. Il modello di finanziamento del Fondo segue, poi, «il principio della ripartizione», tipico delle prestazioni previdenziali (tale per cui le risorse, da chiunque versate, servono ad adempiere gli obblighi verso qualunque persona diventi titolare



del diritto esigibile in un dato momento storico), e vi sono altre analogie, per ciò che riguarda il meccanismo di anticipazione del TFR da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio, con altre prestazioni previdenziali, come gli assegni familiari, l'indennità di malattia e l'indennità di maternità.

8.6. In questa prospettiva, secondo Cass. n. 25035 del 2023 cit., il limite della responsabilità datoriale «per la quota corrispondente ai versamenti» effettuati al Fondo medesimo, di cui all'art. 1, comma 755, cit., va inteso come riferito al solo dato temporale (operando il Fondo dal 1° gennaio 2007) e non come perdurante responsabilità del datore di lavoro per le quote non versate.

8.7. In modo significativo, l'operata ricostruzione qualifica il datore di lavoro come mero *adiectus solutionis causa* e ritiene il Fondo responsabile del debito per TFR, con applicazione del principio di automaticità, proprio della previdenza pubblica, ex art. 2116 c.c. A tale proposito, si legge, nella parte conclusiva della pronuncia in commento, che «il Fondo di Tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso [...] potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso».

8.8. Conformi sono le pronunce di Cass. nn. 25205, 25207 e 25208 del 2023, rese alla medesima udienza, e la successiva Cass. n. 11569 del 2024.

8.9. Va, tuttavia, evidenziato che altre pronunce coeve (Cass., sez. lav., nn. 25025 e 22044 del 2023) e una sentenza, di poco precedente (Cass., sez. I, n. 16266 del 2023), sia pure senza approfondimenti del tema in oggetto, hanno ribadito



l'indirizzo risalente e, con orientamento dissonante rispetto all'ultimo indicato, hanno continuato a qualificare il datore di lavoro, quanto al regime del Fondo di Tesoreria, non mero *adiectus solutionis causa* ma effettivo legittimato passivo dell'obbligo di corrispondere il TFR. Sulla medesima scia, si è posta, anche, Cass., sez. lav., n. 16928 del 2024 che ha ribadito la natura retributiva del TFR anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2007 e la legittimazione del lavoratore «all'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di t.f.r. maturate e non versate al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps».

9. Il contrasto definitivo è reso manifesto, però, dalla più recente pronuncia di Cass., sez.lav., n. 10082 del 2025, compendiata nei seguenti principi di diritto: «In tema di TFR, nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006 per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero *adiectus solutionis causa* né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'INPS), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo». Pertanto «il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di contributi non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato,

mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale».

9.1. La pronuncia n. 10082 cit., infatti, con maggiore intento ricostruttivo, dopo aver premesso ampie considerazioni sulla natura retributiva del TFR e sulla complessiva disciplina a garanzia dell'effettività del pagamento del TFR -particolarmente necessaria in ragione di una prestazione che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ed è perciò esposta con maggiore frequenza all'inadempimento datoriale- è pervenuta alle conclusioni sopra tracciate, evidenziando i rischi insiti nella contraria affermazione della esclusiva natura previdenziale delle quote di TFR dovute e non versate al Fondo di Tesoreria.

9.2. Per Cass. n. 10082 del 2025, ove si negasse la natura retributiva del TFR regolato dalla legge n. 296 del 2006, il lavoratore «subirebbe inevitabilmente la falcidia della prescrizione (dei c.d. contributi, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità [...])». Neppure l'automatismo delle prestazioni previdenziali, ex art. 2116 c.c., sarebbe in grado di tutelare il lavoratore in caso di prescrizione delle quote non versate: nessun TFR potrebbe, infatti, essere erogato dall'INPS per le quote relative a contributi prescritti (come anche evidenziato nella circolare n. 70 del 2007 dell'Istituto previdenziale).

9.3. Pregiudizi, osserva ancora Cass. n. 10082 del 2025, rispetto ai quali il lavoratore non avrebbe rimedi: né in termini di «interruzione della prescrizione», facoltà di cui come è noto è esclusivamente dotato il creditore, vale a dire l'INPS; né attraverso il ricorso all'azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art.13 della legge n. 1338 del 1962, consentita nell'A.G.O. «solo in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, ma non certamente per TFR». Il tutto con «evidenti ricadute, anche a livello costituzionale». Inoltre, lo stesso Istituto,



insinuatosi al fallimento al posto del lavoratore, «subirebbe la falcidia della procedura concorsuale fruendo il credito dell’Istituto del minore privilegio di cui all’art. 2554 c.c. e non certo del privilegio di cui all’art. 2751- *bis*, n. 1, c.c. (che viene invece utilizzato in sede di surroga del Fondo di Garanzia)».

10. Così chiarito il panorama giurisprudenziale, è bene sottolineare che, nell’analisi del tema devoluto, snodo cruciale è il profilo della prescrizione, quale limite principale opposto da Cass. n. 10082 del 2025 all’indirizzo di segno contrario.

10.1. La prescrizione dei contributi avrebbe, effettivamente, la conseguenza di paralizzare la percezione integrale del TFR (che risulterebbe cioè ridotto in misura pari ai contributi prescritti) con seri dubbi di tenuta costituzionale del sistema anche sul piano del diritto dell’Unione posto che l’art. 3 della Direttiva 2008/94/CE, relativa alla protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, impone agli Stati membri di garantire il pagamento delle indennità dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

10.2. Inevitabilmente dovrebbe, dunque, affermarsi l’automaticità piena della prestazione dovuta dal Fondo di Tesoreria ed escludersi la possibilità che il diritto del lavoratore possa essere condizionato all’effettivo adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligazione contributiva o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta.

10.3. A tal fine, potrebbero soccorrere i principi espressi da Cass., sez. lav., n. 15589 del 2017, con riferimento alla prestazione del Fondo di Garanzia, ulteriormente sviluppati da Cass., sez. lav., n. 27427 del 2020.

10.4. In base a detti precedenti, il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall’art. 2116 c.c. (in forza del quale

le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro), così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.

10.5. Pertanto, alcuna limitazione dovrebbe sussistere in relazione alla prestazione del Fondo di Tesoreria, come non sussiste con riferimento all'intervento del Fondo di Garanzia (v. precedenti citati), in difetto di disposizioni di deroga e diversamente dalle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, per le quali vige, invece, il principio di «parziale automaticità» (così Cass. n. 15589 cit.). Per queste ultime, infatti, l'art. 27, comma 2, del R.D.L. n. 636 del 1939 (come modificato da ultimo dal D.L. n. 267 del 1972, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 485 del 1972) stabilisce che il relativo requisito di contribuzione «si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, purché essi risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale».

11. Questa elaborazione che, per certi versi, rafforzerebbe la tutela del credito per TFR, non appare, però, del tutto soddisfacente a giustificare la relazione tra le due coperture.

11.1. Come anticipato in apertura, la ricostruzione del Fondo di Tesoreria come forma di previdenza del TFR ridurrebbe sensibilmente l'intervento del Fondo di Garanzia. Questo resterebbe circoscritto ai soli casi di insolvenza delle aziende con



meno di cinquanta dipendenti e a garanzia delle quote di TFR antecedenti all'istituzione del Fondo di Tesoreria (antecedenti cioè al gennaio 2007).

11.2. Andrebbe poi chiarita la portata della previsione di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che il contributo di Tesoreria è da versare «al netto del contributo di cui all'articolo tre ultimo comma della legge 29 maggio 1982 numero 297» (quindi al netto della contribuzione propria del Fondo di garanzia). La norma, infatti, pare mantenere l'obbligo di alimentare il Fondo di Garanzia anche in relazione alle posizioni per le quali, seguendo l'impostazione di Cass. n. 25035 del 2023, la tutela dovrebbe essere integralmente traslata sul Fondo di Tesoreria con il rischio certo di esporre l'Inps a notevoli esborsi che non sembrano controbilanciati da alcun tipo di correttivo.

12. Gli elementi tratteggiati consigliano, dunque, la strada della interlocuzione con le Sezioni Unite al fine di fugare ogni incertezza sulla portata delle affermazioni rese nei precedenti citati, per i numerosi corollari che ne conseguono in ambiti anche diversi da quelli strettamente previdenziali. La natura retributiva ovvero previdenziale delle quote di TFR si riverbera, come anche evidenziato da Cass. n. 10082 del 2025, sul diritto dell'Inps al recupero delle somme corrisposte, in caso di insolvenza datoriale, modulando diversamente la partecipazione dell'ente previdenziale alle procedure concorsuali.

13. In definitiva, in esito all'esame del terzo motivo di ricorso, si evidenzia un contrasto nell'ambito delle pronunce della Corte ed inoltre emerge una questione che, per la sua particolare importanza, suggerisce la rimessione della controversia al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione



del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo  
comma, c.p.c..

Numero di accolta generale 25175/2025

Data pubblicazione 14/09/2025

**PQM**

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale  
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio  
2025.

La Presidente  
Fabrizia Garri

